

Dalle società non operative al trasporto: le novità dei Modelli 2026. Invio dal 1° febbraio

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Dichiarazione Iva al via: in pole chi ha chiuso il 2025 a credito

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Tutto pronto (o quasi) per l'avvio della lunga stagione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2025. Con un provvedimento del 15 gennaio 2026, l'Agenzia delle entrate, rispettando l'agenda prevista dalla legge, ha approvato i modelli Iva 2026 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione, che potrà poi essere trasmessa telematicamente a partire dal prossimo 1° febbraio secondo le specifiche tecniche in corso di definizione. Ai nastri di partenza, a occupare le prime posizioni sono i contribuenti che hanno chiuso il 2025 con un'eccedenza d'imposta detraibile, dato che l'adempimento dichiarativo è indispensabile per poter chiedere il rimborso del credito, oppure per poterlo utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia libera di 5.000 euro. Vediamo in questa pagina le novità di quest'anno, per poi soffermarci, nella pagina successiva, sui principali aspetti generali della dichiarazione annuale.

La modulistica. Come di consueto, i modelli approvati dall'Agenzia, insieme alle relative istruzioni di compilazione, sono:

- il Modello Iva/2026, composto dal frontespizio e dai quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ

- il Modello Iva BASE/2026, composto dal frontespizio e dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Questo secondo modello rappresenta una versione semplificata, contenente solo i quadri principali, e può essere utilizzato soltanto dai contribuenti che nel corso del 2025:

- hanno determinato l'imposta secondo le regole generali (non hanno, pertanto, applicato regimi speciali di determinazione dell'imposta dovuta o delle detrazioni spettanti)

- non hanno effettuato, op-

pure hanno effettuato solo in via occasionale, cessioni di beni usati soggette al regime del margine e/o operazioni agricole connesse di cui all'art. 34-bis, dpr n. 633 del 26 ottobre 1972

- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni, ecc.)

- non si sono avvalsi della facoltà, prevista per gli esportatori abituali, di acquistare in sospensione d'imposta entro i limiti del cosiddetto plafond

- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

A prescindere dalle operazioni effettuate, non possono comunque utilizzare il modello base:

- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia

- i soggetti non residenti in Italia identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale

- le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi

- i soggetti tenuti a effettuare versamenti dell'Iva con il modello speciale F24 per l'immatricolazione di autoveicoli -curatori e liquidatori giudiziali, per le dichiarazioni delle procedure concorsuali

- le società controllanti e controllate che hanno partecipato nel 2025 alla liquidazione Iva di gruppo

- le società controllanti che intendono attivare la liquidazione di gruppo nel 2026

- i contribuenti che nel 2025 hanno presentato dichiarazioni integrative "a favore", qualora debbano indicare il credito che ne risulta nel quadro VN della dichiarazione annuale, ai sensi del comma 6-quater dell'art. 8 del dpr n. 322/1998

- i contribuenti che, avendo omissso di effettuare versamenti periodici in anni precedenti, sono tenuti a compilare il quadro VQ.

Passando alle poche novità della dichiarazione Iva 2026,

le innovazioni del modello sono rappresentate, in primo luogo, dalla riformulazione del contenuto del rigo VA15 (e dell'omologo campo 4 della sezione 1 del quadro VS del prospetto 26/PR), nel quale non occorre più specificare i codici corrispondenti alla situazione delle società cosiddette di comodo riguardo alle limitazioni sul credito Iva; quest'anno, dette società (ovvero le loro controllanti nella liquidazione di gruppo) devono semplicemente barrare la casella posta nel predetto rigo (ovvero nel predetto campo 4), al fine di segnalare lo status di non operatività (che peraltro potrebbe palesarsi soltanto in sede di dichiarazione dei redditi).

Le limitazioni cui si è fatto cenno, infatti, sono state caducate a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia Ue, come meglio precisato in appresso.

In secondo luogo, sempre in conseguenza del superamento della disposizione che limitava i crediti Iva delle società non operative, sono stati soppressi:

- nel rigo VX4, concernente la richiesta di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione, il paragrafo relativo all'attestazione dello status di operatività, che le società e gli enti potevano sottoscrivere al fine di accelerare l'iter del rimborso

- il rigo VW21 del prospetto delle società controllanti, che accoglieva l'importo complessivo delle eccedenze a credito trasferite al gruppo dalle società che erano poi risultate non operative, ai fini del computo a debito di tali eccedenze nella liquidazione annuale del gruppo.

In terzo luogo, sono stati aggiunti i rigi/campi necessari per indicare l'importo delle prestazioni rese a imprese del trasporto merci e della logistica, in relazione alle quali il prestatore e il committente hanno concordato che il pagamento dell'imposta sia effettuato da quest'ultimo, esercitando congiuntamente la rela-



tiva opzione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024. Con tali disposizioni, infatti, è stato stabilito in via transitoria che per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, ecc., nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il committente e il prestatore possono concordemente optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni stesse sia effettuato dal primo in nome e per conto del secondo, il quale resta solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. L'opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Nel modello Iva 2026, pertanto, in attuazione di tali disposizioni sono stati aggiunti:

- nel quadro VE, sez. 4, rigo VE38, i campi 2 e 3, nei quali il prestatore deve indicare l'imponibile e l'Iva relativa alle prestazioni sottoposte al predetto meccanismo, dovuta dal committente;

- nel (ridenominato) quadro VJ, la sezione 2, costituita dal rigo VJ30, composto dai campi 1 e 2, nei quali il committente deve riportare l'imponibile e l'Iva afferente alle prestazioni stesse.

Crediti delle società non operative. Come accennato, con la sentenza del 7 marzo 2024, C-341/22, la Corte di giustizia Ue ha sostanzialmente bocciato, giacché contrastanti con la direttiva Iva, le disposizioni dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, nella parte in cui prevedono limitazioni per i crediti Iva delle società e degli enti che si considerano non

operativi ai sensi dello stesso articolo (cosiddette società di comodo), in specie la non compensabilità, non rimborsabilità e non cedibilità del credito risultante dalla dichiarazione annuale, nonché la perdita definitiva del credito stesso dopo tre anni di permanenza dello status di non operatività.

Di conseguenza, oltre alle già accennate modifiche al modello, dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione sono state eliminate tutte le indicazioni concernenti le suddette limitazioni cadute per effetto della pronuncia della Corte.

Rimborso annuale. Da ultimo, occorre segnalare l'aggiornamento delle istruzioni in merito ai presupposti per l'accesso al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale, che gli aventi diritto possono chiedere compilando il rigo VX4.

Al riguardo, nelle istruzioni di compilazione di tale rigo, in relazione al presupposto del rimborso concernente l'acquisizione di beni ammortizzabili, viene ora precisato che, come affermato nella risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025 a modifica del precedente orientamento, può essere chiesta a rimborso anche l'Iva detraibile relativa alle spese di migliorie su beni strumentali per l'attività appartenenti a terzi, detenuti in base a un titolo di lunga durata (es. fabbricati condotti in locazione); spese che, ai fini Iva, possono essere equiparate agli acquisti di beni ammortizzabili, ancorché non si considerino tali agli effetti delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda il presupposto di rimborso basato

sull'effettuazione di acquisti ad aliquota mediamente superiore a quella applicata sulle operazioni imponibili, invece, le istruzioni confermano che nel calcolo dell'aliquota media, tra gli acquisti, deve tenersi conto anche delle spese generali; dubbi al riguardo derivavano dal fatto che si esprime in senso contrario la disposizione della lettera hh) dell'art. 3, comma 5, del dl n. 250/1995, che figura tra le norme interpretative richiamate nell'art. 169 della bozza di testo unico Iva del luglio 2025.

Sempre in merito al presupposto in esame, infine, si deve osservare che nelle istruzioni non si fa cenno alle prestazioni rese alle imprese dei settori del trasporto merci e della logistica per le quali, su opzione delle parti, il pagamento dell'Iva è effettuato dal committente in base alle disposizioni sopra richiamate. Se ne desume, quindi, che ad avviso dell'Agenzia l'imponibile di tali prestazioni non concorre alla determinazione dell'aliquota media ai fini del rimborso dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale del prestatore. E ciò a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 30, secondo comma, lett. a) del dpr 633/1972 per le operazioni imponibili sottoposte al regime dello split payment "ordinario" di cui all'art. 17-ter dello stesso dpr. La stessa conclusione si ricava inoltre dal mancato accenno alle prestazioni in esame nel modello TR per il rimborso infrannuale dell'Iva e nelle relative istruzioni (che dovrebbero in ogni caso essere aggiornati con riguardo allo split payment "speciale" introdotto dalla legge n. 207/2024).

— © Riproduzione riservata — ■

Le novità dei Modelli 2026

- Stop alle limitazioni sui crediti d'imposta delle società di comodo
- Soppressa l'attestazione di operatività ai fini del rimborso
- Nuovi righe per l'indicazione delle prestazioni rese a imprese dei settori della logistica e del trasporto di merci
- Rimborso per l'acquisizione di beni ammortizzabili esteso alle spese d'investimento su beni di terzi